



S.A.F. TOSCO-LIGURE
Scuola Alta Formazione
Dottori Commercialisti

Corso di Alta Formazione Crisi di Impresa
2016-2018

**IL RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DI
FALLIMENTO**

Docente: Avv. Antonio Pezzano

5 maggio 2017



S.A.F. TOSCO-LIGURE
Scuola Alta Formazione
Dottori Commercialisti

Corso di Alta Formazione Crisi di Impresa
2016-2018

IL RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DI FALLIMENTO

Docente: Avv. Antonio Pezzano

5 maggio 2017

INDICE MATERIALI

1. Il “punto” della giurisprudenza di legittimità sulle impugnative ex artt. 18 l.f. 183 l.f
2. Corte di Appello Trento del 18 aprile 2017, inedita
3. Corte d’Appello di Firenze del 01 agosto 2016, inedita



S.A.F. TOSCO-LIGURE
Scuola Alta Formazione
Dottori Commercialisti

II “PUNTO” DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' SULLE IMPUGNATIVE EX ARTT. 18 L.F. 183 L.F¹

Tematiche davvero ‘calde’.

Difatti, la giurisprudenza di legittimità formatasi in questi anni in tema di impugnativa avverso la sentenza di fallimento (ricordiamo che l'attuale formulazione dell'art. 18 l.f. è stata introdotta dall'art. 2 co. 7 del D.L.vo 12.9.2007 n. 169, entrato in vigore dal 1.1.2008), ha, si', delineato le caratteristiche dell'istituto, fornendo agli operatori un quadro ricostruibile nei termini che seguono, ma al contempo ha imposto spesso un non semplice coordinamento con la molto volte ricorrente, coeva e non, decisione negativa (di inammissibilità o di mancata omologa) sulla domanda di concordato preventivo, diventando quindi naturale qui trattarne in uno con le “cugine” impugnative ex art.183 l.f

¹ Il presente contributo è sostanzialmente l'anteprima del n.1 del foglio di repertorio on-line "Lo Stato dell'Arte" edito da [Ilcodicedeiconcordati.it](http://ilcodicedeiconcordati.it) <<http://ilcodicedeiconcordati.it>> che, unitamente agli Autori Paolo Bortoluzzi ed Antonio Pezzano, ha gentilmente concesso l'utilizzo per il corso SAF di cui ha riconosciuto l'alto valore scientifico e didattico.

E' stato costantemente affermato che tale impugnazione ha un ***effetto devolutivo pieno***, nel senso che non si applicano in questo caso i limiti degli artt. 342 e 345 c.p.c. contemplati invece per il procedimento di appello civile. Si tratta di disposizioni che (art. 342 cpc) riguardano la necessità di individuare nell'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, le parti della decisione di primo grado che si intendono impugnare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto come operato dal giudice di prime cure, l'individuazione dei passaggi da cui deriva la violazione di legge; oppure (art. 345 c.p.c.) che vietano la proposizione di nuove domande in appello o l'introduzione di nuove eccezioni o nuove prove e/o documenti la cui produzione era in precedenza possibile.

La *ratio* dell'enunciato principio risiede nel carattere indisponibile della materia controversa e nei particolari effetti della sentenza di fallimento, che incide sul patrimonio e sullo *status* del fallito (Cass. Sez. I, n. 7959 del 28.3.2017, est. Bisogni).

Il principio è stato applicato dalla Suprema Corte a varie fattispecie.

Si è consentito al debitore di dimostrare per la prima volta avanti alla Corte di Appello l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, vuoi per la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 co. 2 l.f. (Cass. Sez. I, n. 22546 del 5.11.2010 est. Didone; Cass.

Sez. VI, n. 9174 del 6.06.2012 est. Cultrera; Cass. Sez. I n. 22546 del 5.11.2010 est. Didone) vuoi per l'insussistenza della qualità di imprenditore commerciale (Cass., Sez. I, n. 6835 del 24.3.2014 est. Nazzicone).

Un allargamento del campo probatorio che viene consentito anche al curatore.

Quest'ultimo, a sostegno della propria posizione processuale, può irrobustire il materiale probatorio allegando in secondo grado documentazione formatasi successivamente alla dichiarazione di fallimento, ad esempio depositando, a dimostrazione dello stato di insolvenza, le risultanze dello stato passivo nel frattempo formatosi (Cass., Sez. I, n. 9760 del 4.5.2011 est. Didone) o comunque documenti inerenti fatti diversi da quelli fondanti la sentenza impugnata e successivamente conosciuti (Cass., Sez. I, n. 10170 del 18.5.2016 est. Di Virgilio). Il giudice del reclamo può anche esaminare ragioni addotte da un creditore, non sollevate davanti al tribunale ma solo nella fase di secondo grado (Cass. Sez. I, n. 24970 del 6.11.2013 est. De Chiara).

Stessa ampiezza si riconosce anche nel caso in cui il giudizio di reclamo sia stato proposto a seguito della dichiarazione di inammissibilità del concordato preventivo ex art. 162 u.c. l.f., consentendo in questo caso al curatore, come a tutte le altre parti

costituite, di introdurre ragioni ulteriormente ostative non rilevate dal tribunale in primo grado e che devono invece essere verificate e riscontrate in ogni fase (Cass. Sez., I, n. 12964 del 22.6.2016 est. Ferro; Cass. Sez., I, n. 7959 del 28.3.2017 est. Bisogni).

Oltre alle ampie facoltà conferite alle parti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in fase di reclamo vi è un potere di indagine officioso in capo alla Corte di Appello (art. 18, co. 10 l.f.), così come in capo al tribunale (art. 15 co. 6 l.f.) e che tale potere è immanente nel procedimento fallimentare, consentendo al giudice di integrare la prova offerta dalle parti (Cass. Sez I, n. 613 del 12.1.2017 est. Terrusi).

Quale che sia la fonte probatoria, a rilevare è sempre e solo la situazione di fatto esistente al momento della dichiarazione di fallimento, nel senso che *fatti* sopravvenuti, seppure incidenti sui presupposti del fallimento, non potranno assumere rilievo (Cass., Sez VI, n. 3479 del 11.11.2011 est. Cultrera, Cass., Sez I, n. 10170 del 18.05.2016 est. Di Virgilio). Non potrà così avere effetto dirimente la desistenza rilasciata dal creditore dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. I, n. 8980 del 5.5.2016 est. Genovese), mentre sarà idonea a revocarlo ove la stessa sia stata rilasciata prima dell'emanazione della sentenza e venga depositata per la prima volta nel giudizio di reclamo (Cass. I, n. 21478 del 19.9.2013 est. Di Virgilio)

Si deve inoltre tenere conto che se il *devolvibile* trova ampio spazio in sede di reclamo, il *devoluto* resta quello definito nel ricorso introduttivo di tale giudizio.

Il riesame della decisione del tribunale è infatti limitato ai fatti e agli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, non potendosi prendere in considerazione aspetti non coinvolti nel reclamo (Cass., Sez. I, n. 22110 del 28.10.2010 est. Rordorf, Cass., Sez. I, n. 6306 del 19.03.2014 est. Di Amato, Cass., Sez. I, n. 12706 del 5.06.2014 est. Cristiano). Quest'ultimo, viene precisato, non costituisce una mera richiesta di riesame, ma uno strumento di impugnazione con indicazione del *quantum devolutum* che ne delimita il perimetro (Cass., Sez. I, n. 13505 del 13.6.2014 est. Bernabai e Cass. Sez. I, n. 6277 del 31.3.2016 est. Cristiano). Queste caratteristiche lo differenziano nettamente dal reclamo proponibile avverso il decreto di rigetto del fallimento (art. 22 l.f.), dove invece la corte di appello può riesaminare la *res iudicanda* senza essere vincolata dalle ragioni indicate dal reclamante (Cass. Sez. I, n. 12957 del 22.6.2016 est. Di Virgilio).

Laddove la sentenza di fallimento sia stata emessa previa dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo, eventuali vizi del decreto si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass, Sez. I, n. 3586 del 14.2.2011 est. Didone) anche ove le due decisioni non siano contestuali (Cass. Sez. I, n. 9998 del 8.5.2014 est. Di Amato; Cass. Sez.

VI, n. 653 del 15.1.2016 est. Scaldaferrì). Allo stesso modo, nel caso in cui il fallimento sia dichiarato in conseguenza ad un diniego di omologa di una procedura di concordato preventivo (Cass. Sez. Un., n. 1521 del 23.1.2013 est. Piccinini; Cass. Sez. I, n. 11403 del 1.6.2016 est. Ferro).

Se invece vi è stato il rigetto dell'omologa di un concordato preventivo e poi, in esito a successivo ed autonomo procedimento, il tribunale ha dichiarato il fallimento del debitore, quest'ultimo evento rende improcedibile il giudizio di impugnazione avverso il diniego di omologa (Cass. Sez. Un., n. 9146 del 10.4.2017 est. Nappi).

Diverse decisioni hanno riguardato il **procedimento** di reclamo, delineando le caratteristiche.

Quanto alla *legittimazione*, il reclamo è proponibile da *qualunque interessato* e quindi, oltre che dal debitore, anche da un creditore (Cass. Sez. I, n. 3324 del 19.2.2016 est. Cristiano) oppure da parte di soci di una società di capitali (Cass. Sez. I, n. 10632 del 23.5.2016 est. Mercolino e Cass. Sez. I, n. 5520 del 6.3.2017 est. Ferro), con la precisazione che chi non ha reclamo ex art. 18 l.f. non potrà poi impugnare per la prima volta in cassazione (Cass. Sez. I, n. 17765 del 8.9.2016 est. Ferro e Cass. Sez. I, n. 5520 del 6.3.2017 est. Ferro).

Il curatore è parte necessaria del procedimento, considerato che l'art.18 l.f. impone la notifica allo stesso. Può pertanto ricorrere per

cassazione contro il provvedimento di revoca del fallimento (Cass. Sez. I, n. 23420 del 17.11.2016, est. Di Virgilio).

Peraltro, quantunque sotto l'imperio dell'antecedente normativa (che comunque prevedeva anche nell'originario art. 18 l.f. l'obbligo di notifica al curatore dell'opposizione alla sentenza di fallimento), è stato ripetutamente precisato che non spetta al curatore la legittimazione al ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento all'appello, omologa il concordato revocando il fallimento, in quanto organo privo della qualità di parte nel giudizio di omologazione (Cass. sez. I, n. 2886 del 09.02.2007, est. Nappi ; Cass. sez. I, n. 5797 del 26.10.1988, est. Caturani, Cass. sez. I, n. 3431 del 29.03.1991 est. Pannella, Cass. sez. I, n. 3425 del 11.04.1996, est. Nardino, Cass. sez. I, n. 11604 del 18.11.1998, est. Ferro).

Analogamente, è stato chiarito che contro il provvedimento che omologa o respinge il concordato possono proporre impugnativa ex art.183 l.f. solo i creditori oppositori e il debitore, ma non il commissario giudiziale che, come organo e non parte della procedura , non è portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale, essendo quindi solo parte, pur se necessaria in ogni grado, solo formale e non sostanziale (Cass.sez. I,n.4183 del 21.02.2014, est Di Virgilio ; Cass. sez. I, n. 7152 del 10.06.1992, est. Olla; Cass. sez. I, n. 3676 del 13.04.1987, est. Sgroi).

Il *termine* per proporre impugnazione ex art. 18 l.f. è, per il debitore, di giorni trenta decorrenti dalla notifica della sentenza per esteso avvenuta su richiesta del cancelliere ai sensi dell'art. 17 co. 1 l.f. (Cass. Sez. I, n. 23430 del 17.11.2016 est. Nappi), mentre tutti gli altri interessati decorre dall'iscrizione (*recte* pubblicazione ?) della sentenza al Registro delle Imprese ex art. 18 co. 4 l.f.; quanto alla *notifica* del reclamo al PM, va fatta allo stesso presso il tribunale della sentenza impugnata, anche se le funzioni nel giudizio di appello vengono esercitate dal P.G. (Cass. Sez. I, n. 10.919 del 25.5.2016 est. De Marzio; Cass. Sez. I, n. 19797 del 5.10.2015 est. Didone).

La tematica dei *termini* per impugnare la sentenza di fallimento impone un nuovo immediato parallelismo con l'art. 183 l.f. articolo che, come noto, non indica alcun termine per impugnare il decreto di omologa del concordato preventivo .

Orbene, la circostanza che con il medesimo atto possano essere impugnati due distinti provvedimenti - il decreto di omologa e la sentenza di fallimento - di cui il secondo senz'altro entro il termine specificato dall'art. 18 l.f., comporta, per un'evidente lettura costituzionalmente orientata della disciplina, di ritenere applicabile tale termine anche all'impugnazione del debitore avverso il solo decreto di omologazione o di diniego di omologazione, non potendo

esso mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e dell'eventualità che, contestualmente al diniego di omologazione, venga pronunciata o meno una separata sentenza di fallimento (Cass. sez. I, n. 3463 del 09.02.2017, est. Bernabai; Cass. sez. I, n. 21606 del 20.09.2013 est. De Chiara; Cass., sez. I, n. 4304 del 19.03.2012, est. Didone).

Di contro, rispetto all'impugnativa ad opera degli altri interessati, non appare esatto il riferimento al *dies a quo* costituito dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del decreto , in analogia con quanto disposto dall'art.18 l.f. rispetto alla sentenza di fallimento. Difatti, la similitudine tra le due fattispecie, presupposto per il ricorso all'analogia, è al riguardo solo apparente, dal momento che la parte che si oppone all'omologazione del concordato preventivo è soggettivamente già individuata (per aver necessariamente proposto opposizione all'omologa ex art. 180 l.f.) e quindi il termine nei suoi confronti decorre dalla notificazione del provvedimento secondo le regole generali; invece, nel caso del reclamo avverso la sentenza di fallimento, lo stesso può essere proposto, genericamente, da qualunque interessato: onde, la pubblicazione nel Registro delle Imprese costituisce l'unica pubblicità idonea a portare a conoscenza della generalità dei soggetti la sentenza dichiarativa di fallimento(Cass. sez. I, n. 3436 del 09.02.2017 est. Bernabai)

Quanto al ricorso per cassazione, mentre rispetto alla sentenza di fallimento sovvien l'art. 18 co. 14 l.f., qualora invece vi sia da impugnare unicamente la decisione concernente l'omologa del concordato, il 183 l.f. ancora una volta tace. Pertanto si applica il generale rito camerale di cui agli artt. 737 ss c.p.c., sicché è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, non potendo applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 l.f. e riformata con il d.lgs. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione: impresa fallita da un lato ed "*in bonis*" dall'altro (Cass., sez. I n. 2227 del 30.01.2017, est. Ferro).

Quanto alla (ir)reclamabilità del decreto di omologa in assenza di opposizioni, la preclusione di cui all'art. 180 co. 3 l.f. è di stretta interpretazione posto che, nell'escludere eccezionalmente uno dei gradi del gravame, ne circoscrive il presupposto alla mancata proposizione di opposizioni nonché alle sole ipotesi in cui il controllo giudiziale sulla proposta sia circoscritto alla verifica della regolarità della procedura e all'esito della votazione (eventualità in cui è ammesso solo il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.; Cass. sez. I, n. 17949 del 13.09.2016, est. Di Virgilio). Per questa ragione, un decreto di omologazione che, invece, innovi nel proprio

oggetto la proposta approvata integra una violazione del principio della domanda ex art. 112 c.p.c ed è pertanto immediatamente reclamabile in Corte d'Appello ex art. 183 l.f (Cass. sez. I, n. 8632 del 03.04.2017, est. Ferro).

Invece, le disposizioni ordinatorie eventualmente dettate dal tribunale ai sensi dell'art. 182 l.f. in relazione alle modalità della liquidazione dei beni hanno natura meramente integrativa della volontà espressa dal debitore nella proposta approvata, con la conseguenza che esse sono in ogni tempo modificabili ad opera dello stesso tribunale omologante e, per ciò stesso, non suscettibili di dar vita ad un giudicato (Cass. Sez. Un., n. 19506 del 16.07.2008, est. Rordorf).

In caso di mancata comparizione del reclamante all'*udienza di trattazione*, il giudice deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di un rinvio della causa o la possibilità di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione o una pronuncia di "non luogo a provvedere", attesa la natura camerale del giudizio di reclamo (Cass. Sez. I, n. 8227 del 24.5.2012 est. Didone).

La *sentenza* che conclude il procedimento, ove dichiarare la nullità della dichiarazione di fallimento per vizi di natura processuale, non osta all'emissione di una nuova dichiarazione di fallimento sulla base dei medesimi elementi di fatto (Cass. Sez. I, n. 8863 del 1.6.2012 est.

Didone), fermo restando che se i vizi denunciati non sono idonei a comportare la rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., il reclamo dovrà indicare, a pena di inammissibilità, oltre ai vizi di rito anche le questioni di merito (Cass. Sez. I, n. 2302 del 9.2.2016 est. Didone).

A differenza della sentenza di primo grado, il provvedimento di revoca del fallimento non è provvisoriamente esecutivo e il relativo effetto si avrà soltanto con il passaggio in giudicato della stessa (Cass. Sez. I, n. 17191 del 29.7.2014 est. Di Virgilio e Cass. Sez. I, n. 13100 del 27.5.2013 est. Ragonesi, Cass. Sez. I, n. 4707 del 25.2.2011 est. Didone).

Per completezza d'indagine in materia di impugnative concorsuali, ci sembra importante segnalare che il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, co. 2 l.f. (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179 co. 1 l.f.) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173 l.f., senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, oltre ad essere *ex lege* irreclamabile, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 co. 7 Cost., non avendo carattere decisorio; viceversa, il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza

dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183 co. 1 l.f., non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 co. 7 Cost., il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo(Cass. Sez. Un., n. 27073 del 28.12.2016 est. De Chiara).

Con riguardo al ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso in sede di reclamo ex artt. 182 bis/183 l.f., si è osservato che la legittimazione passiva non spetta al pubblico ministero, essendo questo privo del potere d'impugnazione del provvedimento, bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, ai quali si riferiscono gli effetti dell'accordo stesso, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione (Cass. Sez. Un., n. 26989 del 27.12.2016, est. De Chiara).

Firenze, lì 5 maggio 2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

in persona dei magistrati:

DR. DOMENICO TAGLIALATELA PRESIDENTE

DR. UGO CINGANO CONSIGLIERE

DR. DINO ERLICHER CONSIGLIERE RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. **246/2016 – 247/2016 – 248/2016**

R.G. promossi con ricorsi ex art. 18 L.F. rispettivamente da

in persona del legale rappresentante

rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. ti P. Corona e G. Merlo ed
elett. dom. in Trento presso il loro studio

rappresentato e difeso dagli avv. ti C. Peratoner, F. Marelli e C. Costa
elett. dom. in Trento presso quest'ultima

RECLAMANTI

nei confronti del

in persona del

curatore dott. Alberto Bombardelli

rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. D. Galletti del foro di
Bologna ed elett. dom. in Trento presso l'avv. Antonio Angelini

RECLAMATO

di

N° 111/17 SENTENZA
246-247-248/2016 R.G.
N° 407/17 CRON
N° REP.
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA IN CANTIERA DI FALUNERO (ART. 18)
CODICE: 171001

rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. ti P. Caire e L. De Guelmi
ed elett. dom. in Trento presso lo studio di quest'ultimo

RECLAMATO

di

RECLAMATI CONTUMACI

e di

Fallimento

in liquidazione

CONTUMACE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore Generale

avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza dichiarativa del
fallimento della società _____ pronunciata dal
Tribunale di Trento in data 21-29 luglio 2016 e il contestuale decreto
di revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art.
173 L.F.

Sulle seguenti conclusioni:

Reclamanti: accogliersi il reclamo proposto; revocare il fallimento della
società _____ dichiarato con sentenza del Tribunale di
Trento n. 65/16 dd. 21.7.2016 rimettendo gli atti al Tribunale per la
prosecuzione della procedura di concordato preventivo già attivata e
pendente sub. N. 6/15 del Tribunale di Trento e ciò a seguito del passaggio
in giudicato della sentenza pronunciata nel presente reclamo.

In via istruttoria: si chiede che la Corte d'Appello disponga l'acquisizione agli
atti del fascicolo della fase fallimentare nonché l'intero fascicolo della fase di
concordato preventivo n. 6/15.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.





voglia la Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
disporre ai sensi dell'art. 335 cpc la riunione dei reclami contraddistinti dai nn. 246-247-248/2016;
dichiarare inammissibili o in subordine rigettare i reclami, comunque confermando il decreto di inammissibilità e la sentenza di fallimento opposti;
con sentenza provvisoriamente esecutiva;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: ammettere la prova testimoniale dedotta nella memoria di costituzione dd. 31.10.2016.

in via principale, previa riunione dei reclami, confermarsi la sentenza di fallimento n. 65/2016 emessa dal Tribunale di Trento il 21.7.2016. Con vittoria del compenso professionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società in data 15.4.2015 ha presentato al Tribunale di Trento domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva e successivamente, il 16.11.2015, ha depositato la proposta concordataria con il relativo piano, prospettando la necessità di un periodo di mantenimento della gestione diretta, in vista dell'affitto e successiva vendita del complesso aziendale alla consociata

la quale aveva comunicato una manifestazione di interesse all'acquisizione. Con decreto del 4.3.2015, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo, nominando i relativi organi e provvedendo alle ulteriori formalità previste dall'art. 163 L.F.

In data 21 marzo 2016 la società provvedeva a depositare una modifica della proposta concordataria che prevedeva "la liquidazione dei beni aziendali ... effettuata attraverso vendita competitiva", giustificata dal fatto che l'ipotesi dell'affitto e cessione dell'azienda a non aveva avuto seguito.

Nelle more della procedura concorsuale, a seguito di segnalazione del Commissario giudiziale, il Tribunale apriva il procedimento di revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 L.F., con riferimento ad asseriti atti di frode delle ragioni dei creditori asseritamente commessi dalla proponente e consistiti:



- 1) nell'aver proseguito, durante la procedura concorsuale, la fornitura di prodotti alle controllate aumentando l'esposizione debitoria, in particolare della prima; in tale modo si è realizzato una sorta di finanziamento a dette società che versavano in precarie condizioni finanziarie;
- 2) nel sottoutilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria rispetto alle reali necessità di ricorrere a detto strumento, con conseguente aggravio dei costi a carico di
- 3) nell'iniziativa degli amministratori di di proporre ai dipendenti una soluzione concordata della crisi in continuità aziendale, finanziata dalla conversione dei loro crediti in capitale sociale, in contrasto con la proposta concordataria, come riferito dal Collegio sindacale;
- 4) nel porre in essere condotte di ostacolo all'attività di vigilanza del commissario giudiziale e, in ogni caso, improntate a scarsa collaborazione con gli organi della procedura.

Con decreto del 2 maggio 2016 il Tribunale apriva il procedimento ex art. 173 L.F., fissando l'udienza ai sensi dell'art. 15 L.F.

Nell'ambito di tale procedimento veniva instaurato il contraddittorio con la società debitrice e, all'esito dell'udienza di audizione, con decreto dd. 29 luglio 2016, il Tribunale disponeva la revoca dell'ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo e contestualmente, con separata sentenza, dichiarava il fallimento di

Avverso tali provvedimenti hanno proposto reclamo ex art. 18 L.F.

in persona del legale rappresentante

contestando l'esistenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato e per la dichiarazione di fallimento di Hanno sostenuto i reclamanti che le condotte indicate dal Tribunale a giustificazione del provvedimento di revoca erano in parte fondate su elementi fattuali insussistenti e per il resto prive di rilevanza giuridica, stante l'inefficienza a ledere le ragioni dei creditori o a pregiudicare l'attuazione della proposta concordataria.

Si è costituito davanti alla Corte il in persona del curatore dott. A. Bombardelli resistendo all'impugnazione ed eccependo:

in via preliminare l'inammissibilità del reclamo della società fallita, perché proposto da un soggetto che era privo dei poteri rappresentativi a seguito





della revoca da parte del tribunale fallimentare dell'intero organo amministrativo, nominando in sostituzione un amministratore giudiziario; il difetto di legittimazione dell'ex amministratore che era cessato dalla funzione;

l'inammissibilità del reclamo del socio per mancanza di un interesse specifico all'impugnazione;

nel merito, l'infondatezza delle impugnazioni in relazione alle singole condotte poste a fondamento della revoca del concordato e all'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Si è costituita anche la società quale creditore che aveva presentato istanza di fallimento, chiedendo il rigetto dei reclami.

I reclami venivano notificati al Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello.

I creditori istanti restavano contumaci.

All'udienza del 15 novembre 2016 la Corte disponeva la riunione dei ricorsi e, stante il sopravvenuto fallimento della reclamante dichiarava l'interruzione del giudizio.

Provvedevano alla tempestiva riassunzione del procedimento la e veniva fissata la nuova udienza di trattazione del giorno 11 aprile 2017.

Il fallimento non si è costituito in giudizio.

All'esito dell'odierna udienza, la Corte tratteneva i reclami in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni di inammissibilità dei reclami sollevate dal fallimento con riferimento a tutte le impugnazioni.

Quanto al reclamo proposto dalla società la curatela fallimentare ha rilevato che si è erroneamente qualificato "legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione" della fallita, atteso che con decreto del Tribunale di Trento del 6.5.2016 emesso ai sensi dell'art. 15, comma 8, L.F., tutti gli amministratori di sono stati revocati, con la nomina in loro sostituzione di un amministratore giudiziario, investito dei poteri rappresentativi e gestionali. La sentenza dichiarativa del fallimento di ha confermato la legittimità della misura cautelare, pur dando atto della sopravvenuta inefficacia del provvedimento, a seguito dell'apertura della procedura fallimentare.





esonera dalla disamina dell'eccezione che la riguarda, stante la sua situazione processuale di contumacia.

Passando all'esame dei reclami nel merito, si rileva che la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria è stata disposta dal Tribunale sulla base della segnalazione da parte del Commissario giudiziale di comportamenti della società in concordato posti in essere durante la procedura che si assumono rilevanti ai sensi dell'art. 173, comma 3, L.F. in quanto *"atti non autorizzati a norma dell'art. 167"* o perché *"diretti a frodare le ragioni dei creditori."*

Le condotte considerate dalla norma applicata, a differenza di quelle contemplate dal primo comma dell'art. 173 L.F., che attengono alla corretta informazione ai creditori in ordine all'effettiva situazione economico finanziaria del debitore, costituiscono atti di frode se incidono negativamente sul patrimonio del debitore, ovvero se tendono a pregiudicare la possibilità di attuazione della proposta concordataria. In tal senso si è espressa la Suprema Corte con pronunce anche recenti, con riferimento ai pagamenti non autorizzati di debiti concorsuali, essendo stato precisato che essi *"non comportano, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.f., l'automatica revoca della suddetta ammissione, la quale consegue solo all'accertamento, da compiersi ad opera del giudice di merito, che tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato"*. (Cass. 3324/2016; in senso conforme Cass. 7066/2016).

Sul piano oggettivo, come di seguito chiarito in sede di analitica disamina degli addebiti posti a fondamento della revoca del concordato, osserva la Corte che non è dato rinvenire la prova (di cui era ovviamente onerata la curatela fallimentare) degli effetti negativi per i creditori e dell'incidenza ostativa all'adempimento di quanto proposto con il piano concordatario, derivanti dalle condotte della debitrice.

Relativamente all'elemento soggettivo che caratterizza i fatti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 L.F., occorre distinguere, ad avviso del Collegio, la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 173 da quella del terzo comma dello stesso articolo, in considerazione della diversità di espressione del dato normativo. Mentre infatti per la fattispecie di cui al primo comma il dolo è riferito a comportamenti, commissivi o omissivi, aventi valenza decettiva,



ed è generico, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta, senza che sia necessaria la dolosa preordinazione (v. Cass. 17191/2014), il terzo comma fa richiamo al compimento di atti non autorizzati o *"comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori"*, espressione questa che implica l'esistenza del dolo specifico perché possa configurarsi la fattispecie normativamente prevista. Si osserva che quanto ora argomentato trova conforto nell'inciso della sentenza della Corte di Cassazione n. 280/2017 secondo cui spetta all'organo concordatario che invochi l'applicazione del disposto dell'art. 173, comma 3 L. F. dimostrare il contrasto rispetto alla proposta concordataria, oltre che *"l'intento frodatorio"*, vale a dire il fine specifico di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. Orbene, secondo questo Collegio, non è dato ravvisare nelle condotte addebitate alla quali atti di frode compiuti in corso di procedura, il dolo specifico richiesto. Come sarà evidenziato in seguito, i comportamenti contestati paiono infatti privi di un contenuto deliberatamente in contrasto con la proposta concordataria e tanto meno risulta che siano stati posti in essere allo scopo di danneggiare i creditori. Si deve dunque valutare che la revoca dell'ammissione al concordato sia stata disposta in assenza del requisito soggettivo richiesto dalla norma applicata.

Tale valutazione trova conferma nelle considerazioni che saranno svolte in sede di disamina delle condotte addebitate a che sono state ritenute dal Tribunale idonee a giustificare la revoca, perché in contrasto con il piano concordatario, oltre che lesive del diritto dei creditori al migliore soddisfacimento delle loro ragioni.

Il primo addebito contestato attiene all'asserito ingiustificato finanziamento delle società controllate da operato tramite la fornitura continuativa di materiale in pendenza della procedura concordataria. Il decreto impugnato invero dà atto che la società ha provveduto al pagamento del materiale acquistato da riducendo progressivamente la sua esposizione debitoria nei confronti della controllante. Il problema evidenziato riguarda perciò solo le forniture eseguite a vantaggio di controllata da che detiene il 77 % delle quote, che pacificamente hanno riguardato il cemento prodotto dalla fallita e utilizzato dalla controllata per la realizzazione del calcestruzzo che veniva ceduto a terzi. L'assunto del Tribunale è che la fornitura in questione sia





proseguita al solo scopo di favorire rientrata dalle esposizioni verso il sistema bancario, avendo peraltro maturato un consistente debito nei confronti di . L'esame della questione impone una breve ricostruzione del rapporto tra le due società nell'ambito del

e utili chiarimenti al riguardo si rinvencono nella relazione dell'agosto 2016 del prof. G. Daidola agli atti. L'elaborato, dopo avere illustrato compiutamente la struttura del gruppo e le relative dinamiche e avere chiarito le lavorazioni eseguite presso l'impianto di e presso gli stabilimenti di approfondisce la tematica dei costi di estrazione della materia prima, di frantumazione e trasporto, nonché quelli di lavorazione del prodotto. Viene rappresentata, in particolare, la stretta interdipendenza tra la controllante e la controllata nel senso che la seconda necessita della fornitura del cemento lavorato dalla prima e a sua volta difficilmente potrebbe mettere sul mercato la propria produzione a condizioni vantaggiose. Pur senza contestare tale prospettazione della filiera produttiva, il decreto impugnato ha rilevato che la prosecuzione della fornitura a era inopportuna e quindi da evitare a causa della crisi economica, ben conosciuta da in cui versava la controllata, che non poteva essere intesa come una temporanea difficoltà finanziaria. Tant'è che, ha evidenziato il primo giudice, l'esposizione debitoria di nei confronti di era passata da euro 35.000,00 nell'aprile 2015 (inizio della procedura di concordato) a euro 948.000,00 nel giugno 2016. Peraltro, come ampiamente chiarito nella citata relazione Daidola, il danno per la società in concordato e di riflesso per i creditori, non può essere semplicemente determinato in misura pari al credito maturato da per effetto delle vendite di materiale a bensì dovrebbe essere rapportato ai costi sostenuti per la produzione del materiale fornito. Pur nella oggettiva difficoltà di scorporare i costi specifici riconducibili alla produzione del materiale ceduto a considerato che erano contestualmente in corso altre lavorazioni che richiedevano l'impiego di personale e l'utilizzo degli impianti, il consulente della fallita è giunto alla conclusione che non vi fossero elementi per valutare che l'eventualità dell'interruzione della fornitura a che avrebbe comportato anche la cessazione dell'attività di detta società, sarebbe stata meno dannosa per il gruppo nel quale detta società è inserita, in un'ottica di migliore valorizzazione del complesso produttivo. Tale valutazione, pur espressa da



un consulente di parte, è sostenuta da motivazioni paiono giustificate sul piano logico e che non sono state specificamente contrastate nei provvedimenti del Tribunale.

Ritiene ancora la Corte che la valutazione dell'addebito in esame non possa prescindere dalla analisi della procedura concordataria, come sviluppatasi in concreto, con particolare riferimento al contenuto della proposta iniziale e delle modifiche intervenute successivamente. Come evidenziato nel decreto impugnato, l'iniziale proposta di concordato (con riserva) depositata il 15 aprile 2015 prevedeva un periodo (fino al 31 maggio 2016) di gestione interinale in vista della concessione in affitto, finalizzata alla successiva vendita, di un ramo aziendale alla consociata

Nell'ammettere il concordato con riserva, il Tribunale ha autorizzato la gestione ordinaria dell'impresa per il periodo richiesto, disponendo verifiche periodiche da parte degli organi della procedura.

Tali provvedimenti sono stati confermati con il decreto del 26 novembre 2016 di ammissione definitiva al concordato, con l'integrazione dell'obbligo di deposito di prospetti mensili dei flussi di cassa. Come esattamente rilevato nel decreto impugnato, *"in questa prospettiva, la società prospettava il mantenimento della continuità aziendale per il periodo necessario ad addivenire all'affitto dell'azienda ..."*. Soltanto con la modifica della proposta di concordato depositata da il 21 marzo 2016 la debitrice, dopo avere dato atto della mancata attuazione del progetto di affitto dell'azienda in vista della cessione in blocco, addiveniva alla soluzione liquidatoria con espressa richiesta di una cessione urgente dei cespiti patrimoniali.

Ciò posto, l'operato della non integra, ad avviso di questa Corte, un atto di frode rilevante ai sensi dell'art. 173, comma 3, L.F.

Va anzitutto considerato che era autorizzata alla cd. gestione interinale, vale a dire allo svolgimento dell'attività caratteristica che si era in precedenza sviluppato e che prevedeva, di fatto, consistenti rapporti commerciali con. Risulta pertanto normale e conforme a quanto si poteva agevolmente prevedere che la gestione temporanea comprendesse anche la prosecuzione del rapporto di fornitura con. Del resto è incontestato che la fornitura di cemento a rientrava nella amministrazione ordinaria di ed è avvenuta in modo trasparente e sotto





il controllo del Commissario giudiziale che non risulta avere sollevato rilievi o obiezioni prima della segnalazione del 2 maggio 2016.

Quanto alla censura di fondo che il provvedimento di revoca muove all'operato di [redacted] con riferimento alla prosecuzione delle vendite a [redacted] (ma anche riguardo agli altri addebiti posti a fondamento della revoca), relativa al mal celato obiettivo, perseguito per tutta la durata della procedura contro ogni realistica previsione, della continuità operativa e della conservazione aziendale, si deve rilevare che anche sul piano formale, fino al marzo 2016 la proposta concordataria era di natura conservativa piuttosto che liquidatoria. Come detto, infatti, solo con la modifica da ultimo depositata la proposta concordataria ha assunto una connotazione decisamente liquidatoria.

Si deve concludere che la contestata fornitura a [redacted] oltre ad essere compresa nella gestione interinale autorizzata, portata avanti sotto il controllo degli organi della procedura, è stata quasi interamente svolta durante la pendenza di una proposta concordataria che risultava con essa compatibile, in quanto finalizzata alla continuità aziendale.

Il provvedimento di revoca appare ingiustificato anche in relazione alle altre condotte contestate quali atti di frode compiuti durante la procedura.

Quanto al rilievo dell'insufficiente utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) al fine di contenere i costi del personale a carico di [redacted] a prescindere dalla mancanza di elementi dai quali si possa desumere l'intento frodatorio della condotta in esame, con la conseguente impossibilità di inquadrare la condotta addebitata tra gli atti di cui all'art. 173, comma 3 L.F., si ritiene che i chiarimenti forniti dalla reclamante a giustificazione del proprio operato nella fase davanti al Tribunale siano idonei ad evidenziare che il ricorso agli ammortizzatori sociali è avvenuto nei limiti consentiti dalla necessità di disporre del personale richiesto per fare fronte alle esigenze produttive, tenuto conto della peculiarità degli impianti (comprendenti forni a ciclo continuo) e delle lavorazioni previste dai contratti in essere.

Neppure la denuncia del Collegio sindacale in ordine all'iniziativa degli amministratori che avevano proposto ai dipendenti di convertire i loro crediti in capitale sociale in vista della soluzione concordataria in continuità della crisi dell'impresa, può assumere rilievo quale segnalazione di un atto di frode. La circostanza è stata smentita dalla reclamante [redacted] che ha descritto i fatti inquadrandoli in un tentativo, su iniziativa delle maestranze assistite



dalle organizzazioni sindacali, di salvare l'unità produttiva con il coinvolgimento degli stessi dipendenti, ovviamente interessati alla conservazione, per quanto possibile, dei posti di lavoro. Dirimente, per escludere la rilevanza dell'addebito in esame ai fini della revoca, è poi la circostanza che nessuna ricaduta negativa sulla procedura e sui diritti dei creditori è derivata dalla condotta contestata.

Resta da esaminare il quarto addebito posto a fondamento della revoca del concordato, che attiene al lamentato atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo degli amministratori di nei confronti del Commissario giudiziale. Quest'ultimo nella sua segnalazione al G.D. ha riferito di avere ricevuto in ritardo la documentazione richiesta alla società a causa del divieto imposto agli addetti amministrativi di consegnare gli atti direttamente; il ritardo ha interessato, secondo il C.G., anche i rendiconti finanziari previsti dagli obblighi informativi. Ha obiettato la reclamante che la documentazione, compresi i rendiconti mensili relativi alla gestione interinale, era sempre stata trasmessa al C.G. senza ritardo, nei tempi necessari per la ricerca e la consegna al richiedente. In mancanza di indicazione di fatti specifici caratterizzati da ritardo ingiustificabile nella consegna della documentazione, si deve rilevare che, dagli atti non si evince la prova dell'ostruzionismo lamentato in causa. Quand'anche qualche ritardo possa esservi stato nella consegna di documenti, non è dato cogliere i possibili riflessi negativi sull'andamento procedura e tanto meno la natura frodatoria della condotta della società debitrice, tenuto conto di quanto sopra argomentato in ordine alla rilevanza ai sensi dell'art. 173, comma 3, dei soli fatti che si pongono in contrasto con l'adempimento della proposta concordataria o che pregiudicano le ragioni dei creditori.

Nella memoria di costituzione davanti a questa Corte, il fallimento ha introdotto un ulteriore motivo di revoca del concordato in applicazione dell'art. 186 bis, ult. cpv. L.F. Il rilievo, che si è sostenuto essere ammissibile in considerazione dell'effetto devolutivo pieno del reclamo ex art. 18 L.F. che consente alle parti di sottoporre all'esame della Corte nuovi motivi pur non trattati specificamente in primo grado, ad avviso della Corte, non è in ogni caso fondato.

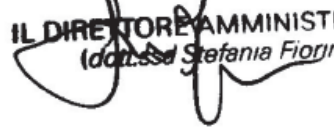
Un primo dubbio il Collegio lo esprime riguardo alla ammissibilità del nuovo motivo, dato che gli effetti del carattere devolutivo del reclamo fallimentare dovrebbero essere limitati alla posizione del reclamante, nel senso che






IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)

Depositata in cancelleria oggi 18 APR. 2017

Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Stefania Fiorini)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. 1292
REPERTORIO N. 1528

- 1 AGO. 2016

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I civile, composta dai magistrati:

- ALESSANDRO TURCO	Presidente
- NICOLA ANTONIO DINISI	Consigliere
- DANIA MORI	Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. **128/16** R.G.

Promossa da

difesa dagli

avv.ti Mario Soldaini e Antonio Pezzano

RECLAMANTE

Contro

in persona del curatore, difeso dall'avv.to Arrighi Serena del

foro di Lucca

RECLAMATO

in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv.to Ornella Da Tofori del

foro di Lucca

RECLAMATA

e contro

Il P.G.

INTERVENUTO

avente per oggetto reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza del Tribunale di Lucca depositata in data 11.12.15, che ha dichiarato il fallimento di
causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.16 sulle seguenti

conclusioni:

parte reclamante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze riformare l'impugnato duplice provvedimento (di decreto di inammissibilità del c.p. e di sentenza di fallimento n. 181/15 pronunciata dal Trib. Lucca in data 9.12.15 e depositata in data 11.12.15): in tesi non sussistendo i

presupposti di inammissibilità concordataria accertati invece dal Tribunale di Lucca, con conseguente apertura della procedura concordataria di _____ nei termini richiesti in sede di concordato pieno; in ipotesi (impugnata) di conferma del decreto di inammissibilità del concordato preventivo, revoca della sentenza dichiarativa, non sussistendo comunque i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società; con vittoria di spese di lite in caso di resistenza infondata al presente reclamo.

parte reclamata Curatela del fallimento: Voglia la Corte d'Appello respingere il reclamo avversario e, per l'effetto, confermare il decreto di inammissibilità della procedura concordataria e la sentenza dichiarativa di fallimento; con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio;

parte reclamata _____ Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il reclamo promosso da _____ in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge.

P.G.: conclude per la reiezione del proposto reclamo con conseguente conferma dell'opposto provvedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. _____ ha proposto reclamo ex art. 18 LF avverso la sentenza n. 181/15 emessa dal Tribunale di Lucca in data 9.12.15, depositata in data 11.12.15 e comunicata al debitore in data 22.12.15, con la quale è stato dichiarato il fallimento di _____ nonché contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata dalla società.

In particolare risulta dagli atti che la società aveva avanzato in data 22.1.15 domanda di concordato preventivo con riserva, con richiesta ex art. 169 bis LF di autorizzazione allo scioglimento, se del caso previa sospensione, dai 6 contratti preliminari di acquisto di altrettanti beni immobili a suo tempo stipulati con vari soggetti, con diritto della società a vedersi restituire le somme già pagate ai promittenti venditori in esecuzione dei contratti preliminari per la somma complessiva di quasi 4 milioni di euro, salvo il giusto indennizzo da versare a questi ultimi ex art. 169 bis LF.

Con decreto del 20.3.15 il Tribunale accoglieva la domanda di concordato con riserva, assegnando 60 gg. per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione necessaria e sospendendo per il predetto termine l'esecuzione dei 6 contratti preliminari (doc. 3 reclamo).

Nel frattempo veniva depositata istanza di fallimento da parte di _____ fissata udienza in data 7.7.15, il Tribunale, preso atto della proposta di concordato preventivo, si riservava di decidere sull'istanza di fallimento fino all'esito della decisione sul concordato.

In data 24.7.15 la società debitrice depositava domanda di concordato pieno con documentazione allegata e con decreto in data 8.9.15 il Trib. di Lucca riteneva di non poter accogliere la richiesta autorizzazione allo scioglimento dai contratti preliminari per inapplicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 169 bis LF e conseguentemente, non ritenendo sussistenti i requisiti per l'apertura della procedura di concordato preventivo, fissava per l'audizione della debitrice l'udienza del 30.10.15, nel contempo disponendo la trasmissione di copia degli atti al P.M., emergendo dagli atti la situazione di insolvenza di (vedi doc. 1 reclamo).

In data 21.9.15 il P.M. richiedeva per iscritto il fallimento della società sul presupposto della sua insolvenza (vedi doc. 6 reclamo) ed il Tribunale fissava nella procedura prefallimentare, ai sensi dell'art. 15 LF, la stessa udienza del 30.10.15 già fissata nell'ambito della procedura di concordato (vedi doc. 7 reclamo).

Alla udienza in questione ed anche a quella successiva del 20.11.15 non comparivano né il P.M. né il creditore istante ed il Tribunale, dopo aver concesso al debitore il deposito di note difensive, pronunciava in data 9.12.15 e depositava in data 11.12.15 la sentenza oggi impugnata.

La società impugna la sentenza con tre motivi:

- 1) Il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere ammissibile la procedura di concordato preventivo per non avere ritenuto applicabile nella specie la norma (art. 169 bis LF) che consente alla società debitrice di sciogliersi dai contratti preliminari pendenti;
- 2) Sarebbe stato violato l'art. 15 LF, per mancata comparizione all'udienza prefallimentare del P.M. e del creditore istante;
- 3) Non sarebbe stata accertata dal Tribunale la sussistenza dei presupposti del fallimento previsti dagli artt. 1 e 5 LF.

Sul primo punto si osserva che dei 6 preliminari solo uno era stato trascritto e quindi gli altri 5 non potevano neppure considerarsi opponibili alla procedura ex art. 169 e 45 LF ed anzi essi non avevano neppure data certa anteriore al deposito della domanda di concordato; in ogni caso nessuno dei 6 contratti prevedeva un termine essenziale e comunque nessuna delle parti promittenti venditrici aveva neppure avviato un procedimento giudiziale o stragiudiziale per ottenere la risoluzione dei contratti medesimi, invocando una clausola risolutiva espressa oppure gli effetti della diffida ad adempiere; quindi alla data del deposito della domanda di concordato essi avrebbero dovuto essere considerati contratti ancora "pendenti".

Conseguentemente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i contratti in questione non fossero più pendenti al momento della domanda di concordato preventivo, per essersi già risolti di diritto alla scadenza del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 comma secondo cc.

Se invece il Tribunale avesse correttamente accolto la domanda di autorizzazione allo scioglimento dai contratti ne sarebbe conseguito automaticamente, avendo lo scioglimento efficacia *ex tunc*, il diritto della società promittente acquirente al rimborso delle somme già pagate in esecuzione dei contratti preliminari, somme ingenti e costituenti una fondamentale risorsa attiva del concordato.

Si sostiene in particolare che, per poter considerare non più pendenti i contratti preliminari alla data della presentazione della domanda di concordato, non sarebbe stato sufficiente neppure che i promittenti venditori avessero eventualmente già esercitato il recesso ex art. 1385 cc con atto avente data certa, sul presupposto di un asserito inadempimento contrattuale di dovendosi invece ritenere necessaria, a tal fine, l'introduzione da parte loro di un vero e proprio giudizio volto ad ottenere la risoluzione del contratto, dovendosi ritenere applicabile anche al concordato preventivo l'art. 72, comma quinto LF – stante la completa assimilabilità della norma all'art. 169 bis cp – il quale prevede che l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti anche nei confronti del curatore.

In sostanza sostiene l'appellante che non solo nei 6 preliminari non era previsto alcun termine essenziale, ma in ogni caso, anche volendo opinare diversamente, i promittenti venditori avrebbero dovuto agire in via giudiziale per ottenere il riconoscimento dell'avvenuta risoluzione del contratto per tale motivo, potendo solo in tal modo la previsione contrattuale del termine essenziale incidere negativamente in sede concordataria.

Con il secondo motivo di reclamo si sostiene che il creditore istante è una parte necessaria della procedura prefallimentare e quindi sarebbe tenuto, dopo aver promosso istanza di fallimento e dato impulso al processo, a prendervi parte durante tutto il suo svolgimento, cosa che in questo caso non è avvenuta, non avendo partecipato né il P.M. né [redacted] alle udienze svoltesi in data 30.10.15 e 20.11.15.

Sarebbe quindi stato violato il principio del contraddittorio, principio cardine dell'ordinamento giuridico e non derogabile, anche perchè solo partecipando all'udienza il PM o il creditore istante possono conoscere a pieno gli argomenti di controparte e quindi possono con cognizione di causa valutare se rinunciare o meno all'istanza di fallimento.

Con il terzo motivo di reclamo si deduce che il Tribunale avrebbe dichiarato il fallimento della società senza prima valutare ed accertare il requisito dell'insolvenza di cui all'art. 5 LF e le condizioni per la fallibilità dell'impresa previste dall'art. 1 LF.

Per tutti questi motivi si chiede, in tesi, dichiararsi aperta la procedura di concordato preventivo e in ipotesi, pur a seguito di conferma del decreto di inammissibilità del concordato preventivo, revocare la sentenza di fallimento per il secondo ed il terzo motivo di reclamo.

2. Si è costituito il fallimento

in persona del curatore,

che ha contestato tutte le argomentazioni difensive della reclamante, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del decreto di inammissibilità del concordato e della sentenza dichiarativa di fallimento.

La Curatela sostiene che nella specie si sarebbe verificato un abuso dello strumento concordatario, ossia la società avrebbe utilizzato il ricorso alla procedura di concordato preventivo per poter ottenere, attraverso l'autorizzazione del Tribunale, la possibilità di superare le regole di diritto comune poste a tutela del contraente *in bonis*; l'abuso del diritto sarebbe consistito quindi nel tentativo della società di ottenere mediante la proposta di concordato, nei termini in cui essa è stata presentata al Tribunale di Lucca, ciò che la società non aveva ottenuto (e forse non poteva più ottenere) tramite le ordinarie vie giudiziali.

In particolare la Curatela, quanto al primo motivo di reclamo, ha evidenziato che nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non sussisterebbe neppure la prova certa che

abbia versato le somme ingenti di cui pretenderebbe la restituzione a seguito dello scioglimento dai contratti preliminari; inoltre tutti i contratti avrebbero data certa perché registrati ed anche quelli non trascritti non potrebbero ritenersi "inopponibili" alla procedura invocando l'art. 45 LF, che non sarebbe applicabile alla fattispecie con gli effetti invocati da parte reclamante.

In ogni caso il potere di scioglimento dal contratto ex art. 169 bis LF non potrebbe comunque paralizzare un'eventuale azione (o eccezione) del contraente *in bonis* atta a far valere i suoi diritti secondo i principi generali, il che significa che, quand'anche il Tribunale avesse concesso l'autorizzazione allo scioglimento, la conseguente azione civile che la società concordataria avrebbe necessariamente dovuto intentare per poter ottenere la disponibilità delle somme a suo tempo pagate quali caparre confirmatorie sarebbe stata fortemente aleatoria e la riscossione delle somme sarebbe di assai dubbio realizzo, in considerazione del lungo tempo passato dalla conclusione dei contratti preliminari, del fatto che per tutti è già ampiamente decorso il termine stabilito per la stipula del definitivo e che la debitrice nulla ha dedotto e tantomeno dimostrato in merito alle vicende successive alla stipula dei contratti in ordine ai motivi per cui non è stato stipulato il contratto definitivo.

In sostanza, non solo andrebbe ritenuta pienamente condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo la quale i contratti preliminari non erano più "pendenti" alla data del deposito della domanda di concordato in quanto contenevano un termine essenziale che, una volta decorso, ne ha comportato la risoluzione automatica a norma di legge (sicuramente il termine era essenziale per quanto riguarda il preliminare stipulato con il venditore rispetto al quale sarebbe stata versata l'ingente caparra di oltre 3.400,000 euro), ma anche ammesso che il Tribunale avesse

concesso la richiesta autorizzazione allo scioglimento, in ogni caso la causa civile ipotizzabile per ottenere indietro le caparre versate sarebbe stata giuridicamente infondata, o comunque gravemente aleatoria, tanto da rendere il concordato giuridicamente ed economicamente non fattibile, essendo esso fondato su quell'unica posta attiva.

3. Si è costituito in data 11.7.16 anche il creditore istante il quale ha parimenti contestato che alla data della presentazione della domanda di concordato i contratti preliminari si potessero considerare ancora "pendenti", trattandosi di contratti antecedenti a tale data di almeno 5 anni, risultando quindi fondato il richiamo fatto dal Tribunale all'art. 1457, comma secondo cc.

Ha sostenuto l'infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di reclamo ed ha concluso quindi per la conferma dei provvedimenti impugnati.

4. il PG è intervenuto in causa ed ha concluso per la reiezione del proposto reclamo e la conferma dell'opposto provvedimento.

5. In data 13.7.16 la società istante ha depositato una memoria difensiva telematica con la quale, tra l'altro, ha rinunciato al secondo e al terzo motivo di reclamo.

6. Sono stati acquistati in copia dal Trib. Lucca gli atti del fascicolo prefallimentare (non anche quelli del fascicolo di concordato preventivo); all'odierna udienza le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Ad avviso della Corte è infondata la preliminare argomentazione della reclamante secondo la quale i contratti preliminari non avrebbero data certa anteriore al deposito della domanda di concordato, in quanto la Curatela ha dedotto in comparsa di costituzione - e la circostanza non è stata poi contestata dalla reclamante nella successiva memoria depositata il 13.7.16 - che si tratterebbe di contratti tutti registrati.

Né può essere condivisa l'ulteriore argomentazione secondo la quale solo uno dei contratti preliminari era stato trascritto (quello più importante perchè di maggior valore, stipulato con il

) e quindi gli altri 5 non potevano neppure considerarsi opponibili alla procedura ex art. 45 LF, norma valevole per il fallimento ma richiamata per il concordato preventivo dall'art. 169 LF.

Invero l'art. 45 LF, che stabilisce che "*le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori*", si riferisce all'evidenza all'ipotesi in cui l'imprenditore ponga in essere prima del fallimento atti dispositivi del suo patrimonio - come ad esempio la vendita di un bene immobile - atti che saranno opponibili alla curatela solo se trascritti anteriormente alla data di fallimento, essendo la *ratio* della norma quella di conservare nel patrimonio del fallito il bene alienato qualora non vi sia certezza che la vendita sia avvenuta prima del fallimento ("*L'opponibilità al fallimento*

del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi - nella specie, la trascrizione - siano compiute, ex art. 45 L.F., in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale": Cass. sez. I, sent. n. 21273 del 20/10/2015, Rv. 637286).

Conseguentemente la prospettiva di applicazione della norma è ben diversa se invece fallisce, ovvero chiede l'ammissione al concordato preventivo (stante il richiamo all'art. 45 fatto dall'art. 169 LF) il compratore o il promissario acquirente di un immobile, come nel caso di specie, dato che questi non pone in essere un atto dispositivo del suo patrimonio, ma invece un atto con il quale mira ad accrescere il patrimonio stesso, come correttamente sostenuto dal Tribunale di Lucca sia nella sentenza dichiarativa di fallimento che nel decreto dell'8.9.15 (con il quale si è ritenuto non sussistere i presupposti per aprire la procedura di concordato).

Sempre nel medesimo decreto il Tribunale ha preliminarmente affermato che la società ricorrente non avrebbe neppure fornito la prova *"del versamento ad . della somma di euro 3.405.514,57, in quanto l'unico documento prodotto è una semplice scheda contabile (doc. 14 allegato al ricorso), cosicchè non si vede come possa sorgere nei confronti del medesimo un credito restitutorio"*.

Secondo il Tribunale tale preliminare rilievo sarebbe assorbente, in quanto, posto che nella specie siamo di fronte ad un concordato liquidatorio con cessione integrale dei beni ai creditori sociali, la fattibilità giuridica del concordato si fonderebbe pacificamente *"sulla disponibilità, in tutto o in parte, della somma di euro 3.920.514,00"*, ossia della somma che sarebbe stata versata dalla società ricorrente a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di tutti gli immobili oggetto dei 6 contratti preliminari, della quale la maggior parte è data appunto dalla caparra pagata a

La Curatela ha ripreso nella sua comparsa di risposta, facendole proprie, entrambi tali argomentazioni del Tribunale, precisando anzi, quanto alla seconda di esse (vedi a pag. 8 comparsa), che la retrocessione delle caparre costituirebbe *"praticamente la provvista unica sulla quale si fonda l'attivo concordatario"*.

La reclamante ha contestato entrambi tali assunti nella sua memoria difensiva del 13.7.16, sostenendo in particolare che secondo la proposta di concordato preventivo (prodotta come doc. 5 allegato al reclamo) era ben chiaro che nel caso peggiore (*"worst case"*) l'attivo attestato fosse pari a oltre 15 milioni di euro, dei quali solo 1.910.000,00 derivante dal recupero delle caparre versate per i contratti preliminari, mentre nel caso migliore ipotizzato (*"best case"*) l'attivo attestato fosse pari a oltre 16 milioni, di cui solo 3.310.000,00 dato dal recupero delle caparre.

Osserva la Corte che in effetti questi dati contabili risultano esposti nella proposta concordataria asseverata, il che consente di escludere che la retrocessione delle caparre fosse stata concepita nel

piano concordatario come l'unica provvista disponibile per la massa dei creditori, e del resto nella proposta sono indicati anche diversi beni immobili di proprietà della
che vengono messi a disposizione dei creditori (vedi a pag.10); ciò nonostante è altrettanto vero che il complessivo esame della proposta medesima conduce a ritenere che davvero la fattibilità giuridica del concordato si fondava sulla disponibilità, anche solo in parte, delle somme indicate come versate dalla ricorrente a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di tutti gli immobili oggetto dei contratti preliminari, così come ritenuto dal Tribunale.

Si deve infatti evidenziare che nella proposta vengono indicati debiti chirografari per oltre 7 milioni di euro (vedi a pag. 10), che si ritiene possano essere pagati – dopo i crediti in prededuzione e i creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi – nel caso peggiore (“*worst case*”) nella misura del 14% e nel caso migliore (“*best case*”) nella misura del 5% .

La proposta concordataria presuppone quindi che, nel peggiore dei casi possibili, si possa recuperare quantomeno la somma di euro 1.910.000,00 a seguito dello scioglimento dai contratti preliminari ex art. 169 bis LF, della quale almeno la parte di circa 350.000,00 euro dovrebbe servire per pagare i creditori chirografari (giacchè corrispondente appunto al 5% di 7 milioni di euro); con la conseguenza che, in mancanza di sufficienti e serie garanzie in merito all'effettiva possibilità di recupero delle caparre, verrebbe meno un apporto che non solo non consentirebbe di pagare affatto i creditori chirografari, ma pregiudicherebbe anche la possibilità di pagare i creditori muniti di prelazione nelle percentuali indicate nel piano.

Chiarito questo punto, si osserva che la motivazione adottata dal Tribunale per disattendere la richiesta di autorizzazione allo scioglimento dai 6 contratti preliminari, fondata sulla loro già avvenuta risoluzione di diritto ex art. 1457, comma secondo cc, è sicuramente fondata quantomeno per il più importante di essi, ossia quello stipulato in data 18.12.08 per l'acquisto del complesso immobiliare sito in Lucca, fraz. Arsina, per il prezzo pattuito di euro 3.853.265,00: infatti in questo caso, avendo la società reclamante asseritamente già pagato prima della stipula del contratto definitivo una somma molto ingente, di poco inferiore all'intero prezzo contrattualmente pattuito (somma peraltro indicata nella proposta concordataria in euro 3.475.514,57, vedi anche a pag. 9 del reclamo, e viceversa indicata nella memoria difensiva del 13.7.16 come quella di euro 3.437.481,06), non si può seriamente negare che per il promittente acquirente la stipula del definitivo entro il termine fissato fosse di vitale importanza (e dunque che il termine fosse essenziale), considerato che solo con il rogito sarebbe stata acquisita la proprietà del compendio immobiliare.

Proprio per questo appare assai strano che la società concordataria non abbia spiegato i motivi per cui non sia ancora stato stipulato il contratto definitivo e, in particolare, la ragione per cui essa non

abbia ritenuto, dopo diversi anni dal preliminare e pur dopo aver già pagato quasi tutto il prezzo pattuito, di dover agire in giudizio ex art. 2932 cc, ovvero per ottenere indietro il doppio della caparra versata ex art. 1385 cc.

Osserva la Corte che, dunque, quantomeno il detto contratto non poteva certamente più considerarsi “pendente” alla data di presentazione della richiesta di concordato con contestuale istanza di scioglimento dal contratto medesimo ex art. 169 bis LF, appunto perchè già risolto di diritto per inutile decorso del termine essenziale; ma in generale si può ritenere che anche per gli altri contratti preliminari – per i quali non è così evidente *ictu oculi* la natura essenziale del termine – che sia parimenti corretta la decisione del Tribunale di Lucca di non autorizzare lo scioglimento, non potendo ritenersi contratti “pendenti”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 169 bis LF, quelli nei quali prima della richiesta di autorizzazione allo scioglimento si siano ragionevolmente verificati i presupposti della risoluzione per inadempimento, anche indipendentemente dalla mancanza di un accertamento giurisdizionale in tal senso, o della pendenza di un giudizio avanzato a tali fini.

Si osserva infatti che, come correttamente esposto dalla Curatela, la disciplina del concordato preventivo non può certo eliminare la facoltà del contraente *in bonis* di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti, non potendo il potere di scioglimento dal preliminare previsto dall’art. 169 bis LF impedire un’eventuale azione (o eccezione) di inadempimento contrattuale e/o richiesta di risoluzione del contratto da parte dei promittenti venditori; conseguentemente, giacchè si tratta di contratti preliminari tutti risalenti nel tempo -2008, 2009 e 2010 - rispetto ai quali è per tutti scaduto già da anni il termine per la stipula dei contratti definitivi, senza che sia dato sapere per quale motivo non siano stati stipulati i rogiti, è assai dubbio – o comunque non è affatto scontato – che sulla base delle norme generali del codice civile la società promittente acquirente avrebbe il diritto di ripetere le somme già versate a titolo di caparra, se in sede giurisdizionale si dovesse decidere sulla sorte di questi contratti.

Va anzi considerato che, se fossero rimasti inadempienti ai contratti preliminari i promittenti venditori e non invece allora la società non avrebbe certo esitato ad agire per prima in giudizio per farsi restituire il doppio delle caparre asseritamente versate, il che però non è avvenuto, lasciando quindi supporre che il soggetto inadempiente sia proprio la debitrice che ha chiesto il concordato; inoltre, trattandosi di somme ingentissime, se avesse avuto ragionevoli probabilità di riaverle indietro agendo in giudizio a causa dell’inadempimento contrattuale delle controparti, non si capisce perchè avrebbe addirittura deciso di porsi in stato di liquidazione senza tentare di riscuoterle.

In sostanza, giacchè in ogni caso, anche qualora venisse concessa l’autorizzazione allo scioglimento dai preliminari ex art 169 bis LF, di fatto la società debitrice non potrebbe che rivolgersi al giudice

civile per ottenere in concreto la restituzione di queste somme già versate a titolo di caparra, onde poterle metterle a disposizione dei suoi creditori, appare evidente che un'azione del genere sarebbe certamente aleatoria, se non del tutto infondata, con ciò venendo meno sicuramente la fattibilità non solo economica ma anche giuridica del concordato.

Si è infatti già visto che il mancato apporto, nella peggiore delle ipotesi (*worst case*), della somma di euro 1.910.000,00 non consentirebbe di pagare in alcun modo i creditori chirografari ed anzi andrebbe ad intaccare gran parte della provvista disponibile per il pagamento dei creditori privilegiati.

In sostanza la mancanza di una seria prospettiva di poter ripetere in sede civile le caparre versate, allo scopo di poterle porre a disposizione dei creditori concordatari, determina la carenza di fattibilità giuridica, ancor prima che economica, del concordato preventivo, dovendosi ritenere che un piano così congegnato sia inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati e, in particolare, a realizzare la causa concreta del concordato, che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito, si può dire realizzata quando vengano concretamente pagati i creditori chirografari nella misura di almeno il 5% dei loro crediti.

Il concordato quindi manca di fattibilità giuridica in quanto la società debitrice vorrebbe mettere a disposizione dei creditori somme ingenti che attualmente non ha e che vorrebbe recuperare solo grazie alla possibilità di scioglimento dai contratti preliminari, che il Tribunale dovrebbe autorizzare quale condizione essenziale per l'ammissione del concordato: ma non si può certo ammettere che il debitore si possa ritenere non giuridicamente vincolato al rispetto di contratti a suo tempo liberamente stipulati, conseguentemente ottenendo il diritto a riavere indietro la caparra già versata (eventualmente anche in deroga alla disciplina generale dell'art. 1385 cc, se

dovesse essere la parte inadempiente), grazie alla sola domanda di concordato ed all'autorizzazione allo scioglimento che il Tribunale dovrebbe concedere.

Per tutti i motivi sopra esposti il primo motivo di reclamo risulta infondato; il reclamo deve quindi essere rigettato, avendo la società reclamante rinunciato al secondo ed al terzo motivo di impugnazione.

8. le spese seguono la soccombenza e quindi va disposta la condanna di parte reclamante a pagare le spese delle controparti costituite, le quali si liquidano ai sensi del D.M. 55/14, considerato come valore della causa quello indeterminabile.

La condanna alle spese processuali va posta a carico di _____ quale liquidatore della società fallita.

Va infatti chiarito che in sede di opposizione alla sentenza di fallimento il legale rappresentante della società agisce esclusivamente nel proprio personale interesse, in relazione agli effetti del

fallimento nei suoi confronti “ ... essendo l'opposizione volta a rimuovere gli effetti riflessi - individuabili nelle responsabilità in sede penale e civile e nelle particolari restrizioni ex art. 49, in relazione all'art. 146, legge fall. - che possono derivare a danno di lui dal fallimento. (Sez. 1, Sentenza n. 9491 del 28/06/2002, Rv. 555453) ”.

E' dunque ragionevole che costui, in quanto soccombente, sopporti le spese processuali sostenute dalle controparti costituite, che ha costretto inutilmente a difendersi nel presente giudizio; spese che altrimenti non sarebbero recuperabili, in quanto, generando un credito successivo al fallimento e dunque sottratto al concorso, potrebbero essere fatte valere contro la società fallita solo un volta tornata *in bonis*: in questo caso tuttavia tale evenienza è impossibile, in quanto, trattandosi di fallimento di una società, quest'ultima deve essere necessariamente cancellata dal registro delle imprese a cura del curatore all'esito della procedura concorsuale, a norma dell'art. 118, comma secondo L.F. (come modificato dal dec. leg.vo 12.9.07 n. 169), con sua conseguente irreversibile estinzione.

La condanna alle spese processuali dell'amministratore unico che ha agito in giudizio è altresì giustificata, alla luce della totale infondatezza del reclamo, anche ai sensi dell'art. 94 cpc, il quale prevede che “*gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente per motivi gravi che il giudice deve specificare in sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita*”.

Come afferma il giudice di legittimità, “*l'art. 94 cod. proc. civ., il quale contempla la condanna alle spese nei confronti dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche dell'amministratore di una società), si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal giudice, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ., ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 1, Sentenza n. 20878 del 08/10/2010, Rv. 614265)*”; “*In tema di condanna del rappresentante sostanziale o del curatore della parte alle spese, a differenza di quanto previsto dall'art. 96 cod. proc. civ. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, la quale va esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale) o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta*

della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere - dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 18/03/2003, Rv. 561191)".

9. Per gli stessi motivi sussistono a carico del reclamante i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando,

Respinge

il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza n. 181/15 del Tribunale di Lucca, con la quale è stato dichiarato il fallimento di

condanna

a pagare le spese processuali sostenute dalla curatela e dal creditore istante che liquida per ciascuna parte in €2.000,00= per la fase di studio, €1.500,00= per la fase introduttiva ed €2.000,00= per la fase decisoria solo orale, oltre al 15% degli onorari per spese forfetarie e oltre CAP ed IVA di legge.

dichiara

che sussistono i presupposti a carico del reclamante per il pagamento del contributo sanzionatorio di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02, introdotto dall'art.1, comma 17 della legge n. 228 del 24.12.12.

Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 15.7.16.

Il Cons. relatore

Dania Mori



Il Presidente

Alessandro Turco



CORTE D'APPELLO FIRENZE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 1 AGO 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dr.ssa Serena Baldi

